



SETTORE TUTELA TERRITORIO

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale – **A2A Ambiente S.p.A** con sede legale in Brescia ed impianto sito nel Comune di Villafalletto, Loc. Formielle – Cascina delle Formiche.
L. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Attività: 5.3. b *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*

- trattamento biologico,

- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al co-incenerimento. (...);”

Attività: 5.4 *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per inerti.”*

(Rif. Pratica n. 08.02/146)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Ditta A2A Ambiente S.p.A., con sede legale in Brescia, è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 382 del 23/05/2013, valida sino al 30/4/2021, per la gestione della piattaforma di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati sita in Villafalletto loc. Formielle - Cascina delle Formiche, a seguito di volturazione del provvedimento rilasciato in capo alla ditta ECODECO Srl, con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria, 4 (provvedimento conclusivo di voltura n. 6472, rilasciato dal SUAP di Villafalletto, in data 11/12/2013);
- con provvedimento n. 3588 del 28/11/2014, la Provincia:

- ha approvato il protocollo di formazione del lotto, campionamento analisi e valutazione di conformità del CSS “Rifiuto” della Ditta A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia, presso la piattaforma di Villafalletto, nell’ambito del sistema integrato provinciale;
 - ha stabilito, in ossequio delle disposizioni di cui al D.Lgs 46/14, che il provvedimento n. 382 del 23/5/2013, è valido sino al **30/04/2029**;
- con provvedimento n. 1820 del 4/5/2017, la Provincia ha provveduto ad aggiornare il provvedimento integrato ambientale per:
- introdurre una modifica gestionale relativa al biogas;
 - inserire la Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del Combustibile Solido Secondario (Aprile 2017) e modificare le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali;
 - modificare il piano di monitoraggio e controllo ed inserire il nuovo profilo di parte pubblica trasmesso dal Dipartimento provinciale dell’ARPA di Cuneo, con nota prot. n. 29098 del 3/4/2017;
- con nota prot. n. 19568 del 13/3/2018, la Provincia ha assentito una modifica non sostanziale relativa al conferimento nella discarica consortile di rifiuti identificati EER 20 01 11 (rifiuti tessili), costituiti da stracci ed abbigliamento dismesso non recuperabile, raccolti dai Consorzi e dalle Aziende Consortili della Provincia di Cuneo presso i centri di raccolta e le isole ecologiche, prescrivendo quanto segue:
- i rifiuti identificati con CER 200111 devono provenire esclusivamente dalle raccolte effettuate nell’ambito del circuito dei rifiuti urbani della Provincia di Cuneo;
 - non è consentito il conferimento di tali rifiuti se provenienti da cassonetti stradali all’uopo predisposti e destinati a recupero di materia;
 - i rifiuti di che trattasi devono essere sottoposti ad analisi merceologica, con cadenza semestrale;
- in data 21/12/2017 è pervenuta al protocollo n. 96248, la nota con la quale, in ossequio alle prescrizioni impartite nel provvedimento di aggiornamento, la Ditta A2A Ambiente SpA ha inviato la relazione riassuntiva dei risultati di indagine evidenziando quanto segue:
- le criticità che emergono sulla concentrazione dei metalli nel CSS è imputabile alla FSL e, conseguentemente, il limite posto all’utilizzo dei rifiuti speciali in addizione non superiore al 50% può comportare, rispetto agli anni passati, valori maggiori su determinati metalli;
 - per ovviare a questa criticità propone di innalzare i limiti del Cromo e Nichel al di sopra del valore previsto dal DM 22/13, ma in linea con una raccomandazione del CTI del 2012 (relativa al CSS ottenuto dal trattamento meccanico dei rifiuti);
 - l’eccessiva vicinanza tra i valori medi riscontrati ed il limite 2 mg/kg imposto sul Cadmio suggerisce prudenza nella definitiva adozione del limite;
- in data 9 marzo 2018 si è riunito il tavolo tecnico, appositamente convocato dalla Provincia, tra i produttori, l’utilizzatore del CSS ed ARPA, nel corso del quale il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha presentato gli esiti del primo anno di applicazione della nuova procedura e si è pronunciato circa le richieste dei produttori e dell’utilizzatore, ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche alla procedura. In sintesi:
- è necessario prescrivere ai produttori la formazione di campioni composti di FSL e rifiuti speciali temporalmente allineati con il CSS in produzione, per gli approfondimenti necessari in caso di non conformità accertata sul CSS;

- al fine di snellire la mole di analisi, si ritiene possibile eliminare la ripetizione del controcampione per l'accertamento della non conformità, vista la scarsa significatività dimostrata nel corso degli anni da tale approccio;
- è necessario aggiornare il PMC sulla base di quanto richiesto;
- non si ritengono accettabili le richieste di modifica dei limiti.

Le risultanze del tavolo sono riassunte in apposito verbale disponibile agli atti e le valutazioni e le richieste del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo sono state riassunte nel parere trasmesso in data 19 marzo (prot. ARPA 23922) e, con nota prot. n. 23769 del 26/3/2018, inviato dalla Provincia ai produttori e all'utilizzatore, chiedendo di formulare eventuali osservazioni nel termine di 15 giorni;

- in data 11 aprile 2018, è pervenuta una nota, a firma congiunta dei tre produttori con la quale, in relazione al succitato parere, viene precisato quanto segue:
 - si chiede di non eliminare la ripetizione sul contro campione e si è disponibili ad incrementare i controlli estendendoli a FSL e rifiuti speciali per l'individuazione della criticità;
 - si chiede di estendere l'elaborazione statistica su più lotti, come già effettuato per il cadmio, anche ad altri metalli che presentano criticità, allineandosi in tal senso alle disposizioni del DM 22/13;
 - si chiede di comprendere quali azioni verrebbero intraprese qualora venisse accertato che la non conformità è imputabile alla FSL del rifiuto urbano, stante anche il limite imposto dalle autorizzazioni che non consentono di aggiungere plastiche in percentuali maggiori del 50%;
 - si chiede l'allineamento dei protocolli in ordine alla necessità o meno di ridurre il lotto per l'effettuazione delle analisi in caso di non conformità accertata;
- il Dipartimento provinciale dell'ARPA, in proposito esprime parere tecnico con nota prot. n. 37559 del 2/5/2018, affermando che:
 - non si ravvisano criticità al proseguimento degli accertamenti analitici sul contro campione a seguito di non conformità, ferma restando l'attivazione delle verifiche sulla FSL e sui rifiuti speciali sin dalla prima non conformità e la possibilità di effettuare controlli di parte pubblica già al primo livello di non conformità;
 - non ritiene accoglibile la richiesta di estendere la media statistica a più lotti prevista per il cadmio, ad altri metalli ed evidenzia che la questione relativa a quali provvedimenti adottare in caso di non conformità imputabile alla frazione secco-leggera (quindi al rifiuto urbano) *"potrà essere discussa in occasione del successivo incontro tecnico convocato dall'Autorità competente Provincia di Cuneo, nel corso del quale saranno presentati i risultati delle analisi del CSS di parte pubblica campionato c/o i 4 gestori nel corso del 2017"*;
- in data 6/8/2018 con nota prot. n. 69861, il Dipartimento provinciale dell'ARPA trasmette gli esiti del controllo di parte pubblica da cui emerge quanto segue:
 - le analisi hanno rilevato il superamento dei limiti di Cromo, Nichel e Antimonio sul CSS dell'utilizzatore finale e dei limiti di Cromo e Nichel su uno dei produttori, lo stesso che aveva evidenziato il contributo più elevato in termini di Cromo e Nichel sulla miscela complessiva del CSS prodotto ed utilizzato nell'anno 2017;
 - è emerso il superamento del limite di Rame sul CSS prodotto da un altro produttore di CSS, mentre il CSS del terzo gestore ha evidenziato la piena conformità ai limiti;

- il grado di accordo nei risultati tra analisi di parte pubblica e quelle private è risultato accettabile per tre dei quattro gestori. È tuttavia necessario lo svolgimento della prevista seconda fase del circuito interlaboratorio iniziato nell'anno 2016, finalizzato in particolare al tema della triturazione del campione. La granulometria del materiale analizzato, così come le modalità di pre-trattamento dei campioni, potrebbero infatti giustificare i risultati discordanti rinvenuti per il parametro Rame;
 - si confermano le criticità già evidenziate nel 2017 per i parametri Cromo e Nichel nel rispetto dei relativi standard qualitativi. Eventuali modifiche nei limiti, possibili vista la natura refrattaria di tali metalli, andranno tuttavia valutate alla luce degli approfondimenti analitici assegnati al produttore maggiormente critico in questo senso, così come delle analisi Arpa sui campio
 - ni recentemente prelevati di FSL e plastiche.
 - risulta necessario che l'utilizzatore finale del CSS registri, insieme ai quantitativi di CSS provenienti dai singoli fornitori, anche i lotti di appartenenza, in modo da poter ricostruire con maggiore certezza la composizione dei lotti mensili incrementati presso la cementeria;
- in data 8/8/2018 si è svolto il tavolo di confronto sulla tematica del CSS a cui hanno partecipato i funzionari della Provincia , del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, un rappresentante della Ditta A2A Ambiente SpA ed un rappresentante del Laboratorio NSA Srl di Robassomero i cui esiti sono riassunti in apposito verbale, disponibile agli atti;
- con nota prot. n. 88949 del 6/12/2018, la Provincia ha trasmesso la presentazione illustrata dai funzionari del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed un documento di sintesi, redatto dal medesimo Dipartimento, a seguito delle conclusioni emerse in occasione del tavolo tecnico che ha avuto luogo il giorno 3 dicembre 2018, chiedendo ai gestori ed all'utilizzatore del CSS di provvedere ad aggiornare le procedure di campionamento, analisi e valutazione di conformità, secondo i criteri indicati nel documento di sintesi;
- in data 17/1/2019 è pervenuta al protocollo n. 3659, da parte della ditta A2A Ambiente SpA la procedura modificata secondo i criteri di cui sopra e la tavola di sintesi del piano di monitoraggio e controllo.

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e che, pertanto, risulta necessario modificare gli allegati tecnici 1 e 2 del provvedimento n. 382 del 23/05/2013 con l' **allegato 1 – aggiornamento 2** e con l'**allegato 2 – aggiornamento 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/15/UE relativa alle emissioni industriali(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 34 del 06/05/2016;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DISPONE

- 1) **di aggiornare**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, valida sino a tutto il **30/4/2029** ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnovata con provvedimento n. 382 del 23/05/2013 e s.m.i. già precedentemente aggiornata con provvedimento n. 1820 del 4/5/2017 in capo alla Ditta A2A Ambiente S.p.A. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230 – P. IVA 01066840180 - per l'impianto sito nel Comune di Villafalletto, Loc. Formielle, Cascina delle Formiche ove sono svolte le seguenti attività IPPC:

Attività: 5.3. b *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*
- *trattamento biologico,*
- *pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al coincenerimento. (...);”*

Attività: 5.4 *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per inerti.”*

- 2) **di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni**, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate nell' **Allegato tecnico n. 1 – aggiornamento 2 e Allegato tecnico 2 - aggiornamento 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) **di dare atto** che il campionamento l'analisi e la valutazione di conformità del CSS sono assoggettati alla procedura richiamata nella nota, pervenuta al prot. n. 3659 del 17/1/2019;
- 4) **di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico n. 2 – aggiornamento 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;
- 5) **di dare atto che, a decorrere dal corrente anno la relazione di verifica dello stato di applicazione della procedura** di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS “rifiuto” **deve essere parte integrante della relazione ambientale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno**;
- 6) **di dare atto** che l'aggiornamento di cui al presente provvedimento è **ricompreso** nelle polizze fidejussorie:
- a. n. 465881 per la gestione operativa della discarica e n. 465882 per la gestione post-operativa della discarica, stipulate con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.– Filiale di Milano, Via Cino del Duca, 8 - P.IVA 06862150155 accettata con Provvedimento Dirigenziale con provvedimento n. 534 del 1/08/2013 e volturate in capo alla Ditta A2A S.p.A con provvedimento n. 1757 del 3/6/2014 ;
 - b. n. 2015116 per la gestione della piattaforma di trattamento stipulata con la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A (siglabile COFACE) con sede in Milano, Via Spadolini n. 4 - P.IVA 09448210154 e, per essa,

con l' Agenzia generale con sede in P.le Martesana 4, Milano, accettata dalla Provincia con provvedimento n. 535 del 01/08/2013 e volturata in capo alla Ditta A2A S.p.A con provvedimento 1758 del 3/6/2014;

- 7) **di notificare** il presente provvedimento alla ditta A2A Ambiente S.p.A. e di trasmetterne copia al Comune di Villafalletto, al SUAP di Villafalletto, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1 di Cuneo, all'Associazione Ambito Cuneese di Fossano ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
- 8) **di disporre** che, in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 9) **di dare atto** che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 10) **di stabilire** che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 11) **di dare infine atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

- **EVIDENZIA** -

- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Villafalletto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;

- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

<p>Funzionario estensore</p> <hr/> <p>P.I. Ivana Petti</p>

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO**

ALLEGATO TECNICO 1
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(aggiornamento ai contenuti nel provvedimento n. 1820/18)

Premessa (modificato).....	3
Inquadramento catastale (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17).....	4
Prescrizioni generali (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17).....	4
 IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI (OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 E D8 ED OPERAZIONI DI RECUPERO R13, R3, R4, R12 DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.)	
.....	4
Ciclo di lavorazione (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)	4
Confronto con le MTD (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17).....	4
Prescrizioni specifiche per l'impianto di trattamento e valorizzazione rifiuti (modificato).....	5
 PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)	
.....	10
 EMISSIONI IN ARIA (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17).....	
.....	10
 5.4: IMPIANTO DI DISCARICA (OPERAZIONE DI SMALTIMENTO DI DELL'ALLEGATO "B" ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.).....	
.....	10
Conformità al D.Lgs. 36/03 ovvero alle MTD (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17) ..	10
Prescrizioni specifiche per la realizzazione delle opere in progetto relative all'ampliamento (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17).....	11
Prescrizioni specifiche per la gestione operativa, le emissioni in atmosfera e modalità di chiusura della discarica. (integrato).....	11
 ASPETTI CONSIDERATI UNITARIAMENTE PER LE DUE ATTIVITA' IPPC (invariati rispetto al provvedimento n. 1820/17)	
.....	15
 EMISSIONI SONORE (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17).....	
.....	15
 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA E DI ATTIGUA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN VILLAFALLETTO - LOC. FORMIELLE, CASCINA DELLE FORMICHE, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA ECODECO Srl, per conto del CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE DI SALUZZO, A SERVIZIO DEL BACINO N. 11 "SALUZZESE-SAVIGLIANESE-FOSSANESE".	
.....	3
(invariato rispetto al provvedimento n. 1820/2017)	3
 SUB-ALLEGATO 2A: VALORI DI QUALITÀ, LIVELLI DI GUARDIA E PIANI D'INTERVENTO (PER MATRICE AMBIENTALE)	
.....	3
(invariato rispetto al provvedimento n. 1820/2017)	3
 SUB-ALLEGATO 2B: DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (aggiornato).....	
.....	4

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (AGGIORNATO)12

Premessa (modificato)

Con Deliberazione n. 902 del 3 dicembre 2002, l'Esecutivo della Provincia di Cuneo ha espresso positivo giudizio di compatibilità ambientale, approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio di un impianto di trattamento, mediante bio-essiccazione di rifiuti urbani raccolti a valle della raccolta differenziata nel bacino n. 11 (Saluzzese- Saviglianese- Fossanese), con attigua discarica di servizio, destinata a ricevere scarti e sovralli di trattamento, in capo al Consorzio Servizi Ecologia Ambiente di Saluzzo, da ubicarsi nel Comune di Villafalletto in Loc Formielle. Cascina delle Formiche.

Successivamente, la Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 24/12/2003 ha apportato modifiche al contenuto prescrittivo per la realizzazione della discarica, mentre con la Determinazione Dirigenziale n. 923 del 20/9/2004, è stato modificato l'assetto impiantistico del trattamento della frazione secca per la produzione di un CDR di qualità. Con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 30/9/2005, è stato approvato il piano di adeguamento della discarica alle disposizioni del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36.

Dal 5/5/2005, ha operato presso la piattaforma la ditta CMT Ambiente S.r.l. di La Loggia (TO) che ha prodotto CDR in forza dell'iscrizione n. 423 nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex D.M. 5/2/1998.

Con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 8/6/2007, è stato autorizzato lo stoccaggio provvisorio del CDR su platea in cemento, appositamente allestita nelle vicinanze dell'impianto, che in seguito non è stata realizzata.

Con provvedimento n. 240 del 14/3/2008, è stata rilasciata, in capo alla ditta Amica Villafalletto S.r.l., l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione della piattaforma di trattamento rifiuti e produzione CDR con annessa discarica. In tale contesto è stata modificata la gestione della fossa scarti, per aumentare il recupero energetico ed è stato rivisto il contenuto prescrittivo del piano di sorveglianza e controllo della discarica, approvato ai sensi del D. Lgs. 36/03 con la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 30/09/2005.

Tale provvedimento è stato in seguito volturato in capo alla ditta ECODECO S.r.l. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4 (D.D. 429 del 11/9/2009).

Con provvedimento n. 576 del 19/07/2011, l'autorizzazione integrata ambientale è stata modificata, in modo sostanziale, a seguito di richiesta di ampliamento della discarica, previo conseguimento di positivo giudizio di compatibilità ambientale - con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 77 del 3/5/2011. Il provvedimento di modifica ha tenuto conto delle varianti non sostanziali intervenute dal rilascio dell'autorizzazione n. 240 del 14/03/2008.

Con provvedimento n. 382 del 23/5/2013, l'autorizzazione integrata ambientale è stata rinnovata tenendo conto delle modifiche intervenute nel tempo e, successivamente, è stata volturata in capo ad A2A Ambiente SpA con sede legale in Brescia, Via Alessandro Lamarmora 230.

Con provvedimento finale n. 15/003 del 11/2/2015, il SUAP di Villafalletto ha preso atto della la modifica non sostanziale relativa all'inserimento dell'attività di recupero del biogas – già assentita in procedura semplificata - nel provvedimento integrato ambientale.

A far data dal 2014 ha preso avvio il protocollo di sperimentazione per il campionamento, l'analisi e la valutazione di conformità del CSS rifiuto, nell'ambito del sistema integrato, che si è conclusa con la presa d'atto della Provincia prot. 29551 del 10/4/2017 della "Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del CSS - Aprile 2017"

Con provvedimento n. 1820 del 4/5/2017 la Provincia ha provveduto ad aggiornare il provvedimento integrato ambientale per:

- introdurre una modifica gestionale relativa al biogas;
- inserire la Procedura Tecnica relativa alla formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione di conformità del Combustibile Solido Secondario (Aprile 2017) e modificare le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali;
- modificare il piano di monitoraggio e controllo ed inserire il nuovo profilo di parte pubblica trasmesso dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, con nota prot. n. 29098 del 3/4/2017.

Con nota prot. n. 19568 del 13/3/2018 la Provincia ha assentito una modifica non sostanziale relativa al conferimento nella discarica consortile di rifiuti identificati EER 20 01 11 (rifiuti tessili), costituiti da stracci ed abbigliamento dismesso non recuperabile e raccolti dai Consorzi e dalle Aziende Consortili della Provincia di Cuneo presso i centri di raccolta e le isole ecologiche, prescrivendo quanto segue:

- i rifiuti identificati con CER 200111 devono provenire esclusivamente dalle raccolte effettuate nell'ambito del circuito dei rifiuti urbani della Provincia di Cuneo;
- non è consentito il conferimento di tali rifiuti se provenienti da cassonetti stradali all'uopo predisposti e destinati a recupero di materia;
- i rifiuti di che trattasi devono essere sottoposti ad analisi merceologica, con cadenza semestrale.

Inquadramento catastale (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

Prescrizioni generali (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI (OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 E D8 ED OPERAZIONI DI RECUPERO R13, R3, R4, R12 DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.)

Attività: 5.3. b *"Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*
- trattamento biologico,
- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al coincenerimento. (...);"

Ciclo di lavorazione (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

Confronto con le MTD (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

L'impianto è conforme alle MTD di cui al D.M. 29 gennaio 2007; in ogni caso, si suggerisce di tenere costantemente sotto controllo i consumi energetici che, a seconda dei flussi, si possono discostare dal limite superiore prescritto dalle linee guida.

Per raggiungere i livelli di efficienza stabiliti dalle MTD, il gestore, di concerto con il Consorzio di Bacino e con l'ATO, deve mettere in atto iniziative tendenti all'utilizzo della piattaforma in sinergia con il complesso delle strutture a servizio dei rifiuti urbani, presenti sul territorio della Provincia di Cuneo.

Prescrizioni specifiche per l'impianto di trattamento e valorizzazione rifiuti (modificato)

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. i rifiuti in ingresso all'impianto sono:
 - rifiuti urbani misti, a valle della raccolta differenziata **CER 20 03 01**;
 - rifiuti ingombranti provenienti dalla Provincia di Cuneo **CER 20 03 07**;
 - rifiuti provenienti da altri bacini provinciali **CER 19 05 01**, **CER 19 12 12**;
 - vaglio (residui dalla sgrigliatura e pulizia delle acque) provenienti da impianti di depurazione siti nel territorio della Provincia di Cuneo **CER 19 08 01**;
 - rifiuti dell'eliminazione della sabbia, provenienti da impianti di depurazione siti nel territorio della Provincia di Cuneo **CER 19 08 02**;

Sono inoltre ammessi in impianto, i rifiuti speciali destinati alla produzione di CDR di qualità contraddistinti dai seguenti codici **CER: 070213, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 160103, 160119, 170201, 170203, 190501, 191201, 191204, 191210, 191212, 200301, 200203.**

2. i rifiuti devono essere trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
3. l'impianto è da intendersi quale completamento del sistema integrato. I rifiuti urbani in ingresso all'impianto devono provenire esclusivamente dal territorio della Provincia di Cuneo – salvo motivate deroghe - e si intendono raccolti a valle dei sistemi di raccolta differenziata;
4. è vietato il conferimento all'impianto di frazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato destinati al recupero di materia;
5. è ammesso l'ingresso all'impianto delle tipologie di rifiuti per le quali vengono indicate le rispettive capacità massime di stoccaggio nella seguente tabella 1. Nelle successive tabelle 2 e 3 sono indicate la capacità di stoccaggio dei rifiuti nelle varie sezioni dell'impianto.

Tabella 1

VASCHE DI RICEZIONE RIFIUTO		
Rifiuto	Capacità di Stoccaggio (in m ³)	Capacità di Stoccaggio (in t)
Portoni 1-5 (TUTTE LE VASCHE DI RICEZIONE)	1401,6	363,7
<u>Così suddivisi:</u>		
Portoni 1-4	1136,6	284,2 (con $\gamma = 0,25$ t/mc)
CER 20 03 01 CER 20 03 07 CER 19 12 12 CER 19 08 01 CER 19 08 02 CER 19 05 01	265	79,5 (con $\gamma = 0,30$ t/c)
Portone 5		
CER 070213, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 160103, 160119, 170201, 170203, 190501, 191201, 191204, 191210, 191212, 200301, 200203		

Tabella 2

VASCHE RIFIUTO TRITURATO(*)		
Rifiuto	Capacità di Stoccaggio (in m ³)	Capacità di Stoccaggio (in t)
Portoni 1-5 (TUTTE LE VASCHE DI TRITURAZIONE) Così suddivisi:	777,1	215,3
Portoni 1-4 CER 20 03 01 CER 20 03 07 CER 19 12 12 CER 19 08 01 CER 19 08 02 CER 19 05 01	567,1	141,8 (con $\gamma = 0,25$ t/mc)
Portone 5 CER 070213, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 160103, 160119, 170201, 170203, 190501, 191201, 191204, 191210, 191212, 200301, 200203	210	73,5 (con $\gamma = 0,35$ t/mc)

(*) dichiarato polmone in caso di fermo impianto

Tabella 3

MESSA IN RISERVA			
Rifiuto	Luogo di stoccaggio	Tempo di permanenza	Capacità di stoccaggio (in t)
Rifiuti in uscita dal trattamento di bioessiccazione (in balle, cassoni o sfuso): CER 191210 CER 191212	Locale maturazione	30 giorni	100
CSS (in cassoni) CER 19 12 10	Piazzali dell'impianto	45 giorni	650
Rifiuti speciali in ingresso (in cassoni o sfuso) CER 070213, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 160103, 160119, 170201, 170203, 190501, 191201, 191204, 191210, 191212, 200301, 200203.	Locale maturazione	30 giorni	100

6. le fasi di conferimento e ricezione devono essere condotte in modo da contenere la diffusione di polveri ed odori. Allo scopo occorre responsabilizzare il personale preposto per la conduzione di tale fase del processo, affinché controlli le operazioni scarico e la gestione delle porte di apertura in modo tale da ridurre al minimo i tempi di apertura e la conseguente fuoriuscita di odori e polveri, nonché un'adeguata ed efficace manutenzione;
7. i rifiuti urbani ricevuti giornalmente devono essere in quantità compatibile con le capacità di lavorazione dell'impianto e, comunque, non devono essere stoccati per un tempo superiore a 48 ore;
8. nella zona ricezione e triturazione non deve verificarsi alcuna commistione tra i rifiuti prodotti dal bacino 11 (o altri bacini provinciali) e destinati alla bioossidazione e quelli speciali destinati alla produzione di CSS; in particolare i rifiuti speciali devono essere introdotti dalla porta n. 5 e dopo la fase di triturazione devono essere inviati alla tramoggia ad essi dedicata. E' espressamente vietato il conferimento di detti rifiuti alla tramoggia destinata a ricevere il bioessiccato, al fine di impedire conferimenti impropri in discarica;
9. quando si verificano sospensioni prolungate nei ritiri di CSS da parte dell'utilizzatore e sia completata la capacità di stoccaggio, il proponente deve rallentare o sospendere i ritiri di rifiuti speciali;
10. il processo deve essere condotto in modo da assicurare la stabilità biologica della frazione di rifiuti destinati alla messa a dimora in discarica e la valorizzazione della frazione destinata al recupero energetico presso terzi;
 - per quanto riguarda il processo di trattamento di bioessiccazione sono da osservarsi le ulteriori prescrizioni:
 - la bioessiccazione deve avere durata di almeno giorni 14-15;
 - durante tale fase di processo deve essere assicurata, sull'intera massa dei rifiuti, la permanenza, per almeno 3 giorni a 55°C. Le informazioni sul corretto svolgimento del processo vengono desunte misurando, in continuo, la temperatura dell'aria estratta dal rifiuto (la temperatura dell'aria estratta non raggiungerà, di norma, i 55°C);Eventuali periodi di sperimentazione finalizzati a verificare l'efficacia del trattamento di bioessiccazione in tempi inferiori ai 14-15 giorni devono essere preventivamente comunicate alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPA;
11. le modalità di messa in riserva dei rifiuti derivanti dal trattamento (CSS e sovralli) e dei rifiuti speciali sono riportate nella **tabella 3 del presente provvedimento**;
12. per la produzione del CSS è prevista l'addizione al rifiuto bioessiccato di rifiuto speciale, assimilabile proveniente da utenze selezionate, la cui caratterizzazione è assoggettata a quanto indicato nella Procedura di campionamento, analisi e verifica di conformità – aprile 2017, a cui si fa espresso rinvio nel presente provvedimento. Il quantitativo di rifiuti speciali addizionato al bioessiccato non deve superare il 50%. I rifiuti possono essere addizionati soltanto al termine dell'espletamento delle procedure di omologa e di controllo indicate nella citata procedura;
13. l'addizione dei rifiuti speciali al bioessiccato non deve inficiare la qualità del medesimo e deve garantire, per il CSS che ne deriva, il rispetto dei limiti imposti all'utilizzatore;
14. I cassoni utilizzati per lo stoccaggio del CSS devono essere a tenuta e devono essere dotati di copertura. Le modalità di posizionamento dei cassoni devono garantire l'ispezionabilità dei medesimi;
15. i contenitori di cui al punto precedente devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
16. il CSS rifiuto derivante dalla lavorazione deve rispettare i requisiti richiesti dall'utilizzatore ed essere avviato a recupero presso soggetti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite vettore appositamente autorizzato;

17. il campionamento l'analisi e la verifica di conformità del CSS e dei suoi componenti (FSL e rifiuti speciali) sono assoggettati alla Procedura di campionamento, analisi e verifica di conformità – dicembre 2018, a cui si fa espresso rinvio nel presente provvedimento. Ferme restando le indicazioni e i requisiti della norma UNI –En 15443 e s.m.i., le modalità di preparazione dei campioni devono essere tali da non inficiare la rappresentatività ed il risultato sui parametri volatili e semivolatili;
18. la frazione di rifiuto stabilizzata avviata alla discarica deve presentare un indice di respirazione dinamico inferiore a 1000mg O₂/ Kg VS/h – cfr metodo IPLA SpA - o altro metodo riconosciuto;
19. i percolati provenienti dal trattamento dei rifiuti devono essere convogliati al serbatoio di stoccaggio e successivamente al ricircolo in discarica o al trattamento in impianto autorizzato;
20. è espressamente vietato l'utilizzo dei percolati derivanti dal trattamento dei rifiuti per umidificare il biofiltro;

PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

EMISSIONI IN ARIA (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

5.4: IMPIANTO DI DISCARICA (OPERAZIONE DI SMALTIMENTO D1 DELL'ALLEGATO "B" ALLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06 e s.m.i.)

Attività: 5.4 *“Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per inerti.”*

Premessa (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

Ubicazione e caratteristiche del sito (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

Conformità al D.Lgs. 36/03 ovvero alle MTD (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

**Descrizione delle modalità di gestione della discarica per incrementare il recupero del biogas.
(invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)**

**Prescrizioni specifiche per la realizzazione delle opere in progetto relative
all'ampliamento (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)**

**Prescrizioni specifiche per la gestione operativa, le emissioni in atmosfera
e modalità di chiusura della discarica. (integrato)**

Deve essere data attuazione al Piano di gestione operativa, presentato alla documentazione di rito per la modifica di autorizzazione integrata ambientale, purché conforme al punto 2 dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/03.

Inoltre, è fatto obbligo il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. la discarica per rifiuti non pericolosi è da intendersi in via prioritaria funzionale all'attigua piattaforma di trattamento, posta a servizio dei rifiuti urbani provenienti dal bacino n. 11 "Saluzzese-Saviglianese-Fossanese"; essa inoltre è da intendersi quale impianto di destinazione dei rifiuti preventivamente sottoposti a trattamento prodotti sul territorio della Provincia di Cuneo;
2. al fine di garantire gli obiettivi di riduzione graduale del quantitativo di rifiuti biodegradabili da inviare in discarica stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 36/03, è fatto obbligo provvedere al preventivo trattamento dei rifiuti;
3. i rifiuti ammessi in discarica sono:
 - **codice CER 19 05 01** "parte di rifiuti urbani e simili non compostata";
 - **codice CER 19 05 03:** "compost fuori specifica" ;
 - **codice CER 19 12 12** " altri rifiuti compresi i materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti";
 - **codice 20 03 01** "rifiuti urbani non differenziati" qualora presentino le stesse caratteristiche dei rifiuti trattati, ai sensi delle disposizioni contenute nel Programma Regionale dei Rifiuti Biodegradabili approvato con DGR n. 22-12919 del 5/7/2004 come successivamente modificato. Il conferimento in discarica di tali rifiuti deve essere preventivamente comunicato alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA di Cuneo, inviando la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata;
 - **codice 20 03 03** "residui della pulizia stradale";
 - **codice 20 01 11** (rifiuti tessili), costituiti da stracci ed abbigliamento dismesso non recuperabile - provenienti esclusivamente dalle raccolte effettuate nell'ambito del circuito dei rifiuti urbani della Provincia di Cuneo: non sono ammessi rifiuti se provenienti da cassonetti stradali all'uopo predisposti e destinati a recupero di materia;
 - **codice 19 08 01** "vaglio" (residui dalla sgrigliatura e pulizia delle acque) provenienti da impianti di depurazione siti sul territorio provinciale;
 - **codice 19 08 02** "rifiuti dell'eliminazione della sabbia", provenienti da impianti di depurazione siti sul territorio provinciale;
 - **codice 17 05 04** "terre e rocce da scavo", limitatamente all'uso come copertura finale ed infrastrato , fermo restando il rispetto della permeabilità $\geq 10^{-3}$ m/s e la resistenza all'aggressione chimica dei percolati;

Allegato 1 – Pag. 11

- **codice 16 01 03** “pneumatici fuori uso” (esclusi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm), da utilizzarsi esclusivamente come materiale di ingegneria (a protezione del telo). Nell'utilizzo dei pneumatici come materiale “ingegneristico” per la copertura dei teli d'impermeabilizzazione della discarica è necessario adottare accorgimenti per evitare la formazione di ristagni d'acqua (es. riempimento con sabbia, taglio o foratura dello pneumatico usato ecc.);
- 4. tutti i rifiuti in ingresso in discarica devono essere sottoposti ai controlli periodici indicati nella apposita sezione del Piano di Monitoraggio e controllo;
- 5. sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/03 in materia di regolamentazione dei rifiuti non ammessi in discarica;
- 6. durante la gestione della discarica devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e/o materiali leggeri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali; nello specifico, le movimentazioni di rifiuti e/o altri materiali sfusi devono essere effettuate con automezzi dotati di copertura del cassone;
- 7. la copertura giornaliera deve essere garantita entro la fine della giornata lavorativa. Per la realizzazione degli infrastrati e per la copertura giornaliera è ammesso l'utilizzo di materie derivanti dall'attività di recupero inerti, di idonea pezzatura purché sia garantita una permeabilità $\geq 10^{-3}$ m/s e le determinazioni analitiche svolte sull'eluato, secondo quanto previsto in Allegato 3 al DM 5/2/1998, come modificato dal DM 186/06, siano conformi ai limiti stabiliti dall'allegato medesimo; deve inoltre essere garantita la resistenza all'aggressione chimica dei percolati
- 8. la copertura della discarica può essere effettuata tramite l'utilizzo di teli mobili e con l'utilizzo di rifiuto di terre e rocce da scavo, fermo restando il rispetto della permeabilità $\geq 10^{-3}$ m/s;
- 9. l'istante deve garantire sempre, nell'esecuzione dei successivi interventi e nella gestione vera e propria della discarica, il rispetto delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
- 10. a viabilità di accesso alla discarica deve essere idonea a garantirne la percorribilità in ogni periodo dell'anno e tale da ridurre la polverosità;
- 11. durante la gestione della discarica devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali;
- 12. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
 - è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con la competente autorità di controllo in materia igienico-sanitaria, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati;
 - nell'ambito della discarica deve essere vietato l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo;

13. è vietato smaltire rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni fatti salvi specifici accordi ai sensi della vigente normativa in materia;
14. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
15. deve essere costantemente mantenuto in funzione il sistema di raccolta del percolato: in particolare, deve essere garantita la impermeabilizzazione della vasca di raccolta dei percolati, dimensionata in modo tale da permettere un sufficiente periodo di stoccaggio anche in occasione di precipitazioni intense;
16. il sistema di raccolta deve essere gestito in modo tale da minimizzare il battente statico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;
17. presso i pozzi per il controllo del livello statico di percolato all'interno della vasca dei rifiuti deve essere possibile la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente statico, la quota assoluta della testa pozzo e la quota da fondo vasca. In merito si rimanda all'apposita sezione dell'allegato n. 2;
18. l'innalzamento dei pozzi di cui al punto precedente, nella fase di coltivazione deve essere realizzato con elementi finestrati e dotati di apposita corona drenante;
19. i misuratori di portata del percolato, devono essere adeguatamente tarati, in funzione delle caratteristiche fisiche del percolato stesso e sottoposti a manutenzione. La documentazione inerente la taratura deve essere conservata e messa a disposizione degli Organi di controllo è fatto obbligo di mantenere in fase di coltivazione di ciascun settore in perfetta funzionalità un sistema di sollevamento del percolato che garantisca il contenimento del battente di percolato all'interno del pacchetto drenante di fondo;
20. il percolato deve essere conferito, con regolarità, a depuratore autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06. E' ammesso, nel rispetto delle previsioni progettuali e sui lotti su cui è terminata la coltivazione, l'utilizzo del percolato per attivare la fase anaerobica di produzione del biogas. Al medesimo scopo è consentito l'utilizzo delle acque di dilavamento dei piazzali e del percolato prodotto dall'attigua piattaforma;
21. il percolato è accumulato temporaneamente in due serbatoi aventi ciascuno 600 mc di volume utile di stoccaggio;
22. è vietato l' utilizzo di acqua di falda o potabile per attivare o mantenere la fase anaerobica di produzione del biogas di cui al precedente punto;
23. deve essere mantenuta in efficienza la rete di captazione del biogas e si devono adottare tutte le cautele atte a contenere fenomeni di disassamento dei camini, provvedendo, ad esempio, al posizionamento di un gabbione esterno di contenimento dell'inerte drenante. Il gas derivante dall'attività biologica di decomposizione dei rifiuti deve essere avviato all'impianto per il recupero energetico allestito e gestito secondo le previsioni progettuali inviate a corredo dell'istanza. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, deve essere inviato a idonea torcia per la combustione del biogas a temperatura maggiore di 850 °C, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi". Il ricorso a torce statiche è ammesso solo in

caso di emergenza sui settori in coltivazione e previa comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;

24. deve essere sempre garantito che, all'interno dei pozzetti e dei cavidotti presenti sul bordo della discarica, non si abbia presenza di biogas in concentrazioni tali da costituire pericolo di esplosione;
25. è fatto obbligo adottare gli interventi descritti nel piano di Gestione Acque meteoriche;
26. deve essere mantenuto e costantemente aggiornato un registro di coltivazione della discarica da cui sia possibile desumere le operazioni di coltivazione nel tempo (lotto, stesura infrastrato, posizionamento tubazioni, ecc); i dati e le informazioni riportate sul registro devono essere messe a disposizione del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo che, se del caso, potrà richiedere l'annotazione di dati integrativi;
27. deve essere mantenuta in piena efficienza la rete dei dispositivi predisposti per garantire il monitoraggio delle matrici ambientali. Per lo svolgimento dei monitoraggi ambientali si rimanda all'allegato n. 2 del presente provvedimento;
28. **alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica**, l'istante deve inviare debita comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, corredata di un rilievo plano-altimetrico riportante eventuali variazioni rispetto alle quote indicate nella scheda tecnica allegata al presente provvedimento;
29. **entro 60 giorni dalla data di cui sopra**, deve essere comunicato alla Provincia, al Dipartimento A.R.P.A di Cuneo ed al Comune di Villafalletto, la data di inizio dei lavori di copertura, che deve essere realizzata in conformità alle disposizioni indicate al punto 2.4.3. del D.Lgs 36/03 e delle previsioni progettuali. Unitamente a tale documento deve essere inviato un cronoprogramma dei lavori, comprensivo della realizzazione di eventuali ulteriori pozzi di captazione del biogas e della regimentazione delle acque meteoriche;
30. l'utilizzo di una copertura provvisoria con struttura più semplice finalizzata a isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo inviando apposita relazione tecnica indicante modalità e tempistiche;
31. ad ultimazione dei lavori di copertura della discarica devono essere inviati, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, la certificazione di regolare esecuzione di tutte le opere, firmata da professionista abilitato, Contestualmente **deve essere formulata l'istanza di autorizzazione alla chiusura, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/03**; in tale richiesta deve essere puntualmente indicata la titolarità dei soggetti che provvedono a garantire il periodo di post-gestione, sia per le operazioni di manutenzione degli interventi, sia per le operazioni di smaltimento del percolato, sia per l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo, nonché per il recupero energetico del biogas;
32. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nella discarica. A tale scopo occorre accantonare un'adeguata riserva, facilmente accessibile, di materiale di ricoprimento e predisporre idoneo servizio di sorveglianza nell'arco dell'intera giornata;
33. la discarica deve essere dotata di idoneo impianto per il lavaggio delle gomme degli automezzi e di quelle parti di automezzo che, dopo lo scarico, risultano sporche di rifiuti.

***ASPETTI CONSIDERATI UNITARIAMENTE PER LE DUE ATTIVITA'
IPPC (invariati rispetto al provvedimento n. 1820/17)***

EMISSIONI SONORE (invariato rispetto al provvedimento n. 1820/17)

ALLEGATO TECNICO 2

Aggiornamento 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.
2. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguiti i criteri e le metodiche riportati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici (UNI, CEN, ISO, ASTM, EPA) in sostituzione di quelle prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica - deve essere concordata con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le metodiche vengono concordate con il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo; eventuali modifiche devono essere comunicate all'Arpa Dipartimento Provinciale di Cuneo, per le valutazioni del caso;
3. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici. Quest'ultimi devono contenere almeno le seguenti informazioni: l'identificazione univoca del certificato analitico e una identificazione su ogni pagina, la descrizione dettagliata del campione sottoposto ad analisi, il riferimento alle procedure di campionamento adottate, la data del ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova, il luogo del campionamento, l'identificazione del metodo utilizzato, i risultati analitici con le unità di misura, dichiarazione di conformità ove necessaria, la firma di tecnico abilitato iscritto all'Ordine e/o Albo. Modifiche ai rapporti di prova dopo l'emissione devono essere eseguite soltanto attraverso l'emissione di un ulteriore documento che dia evidenza della modifica;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1;

4. Fatto salvo quanto previsto nei piani di intervento per le singole matrici, riportati nel presente allegato, ogni superamento di limite o anomalia rispetto alle indicazioni della tabella riassuntiva dei dati di monitoraggio deve essere comunicato alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Villafalletto, non oltre 15 giorni dopo la conclusione delle analisi o l'effettuazione delle misure;
5. Tutti i dati relativi al monitoraggio, prescritti dal presente allegato tecnico e organizzati in forma chiara ed utilizzabile, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Villafalletto, unitamente alla relazione di cui al punto 6. Qualora i controlli evidenziassero superamenti dei limiti previsti dal presente allegato tecnico e/o anomalie, l'inoltro dovrà essere effettuato contestualmente e comunque non oltre 15 gg dalla conclusione delle analisi o dall'effettuazione delle misure;
6. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune di Villafalletto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) contenere i certificati analitici relativi ai campioni analizzati, alle misure effettuate, nonché altre certificazioni attestanti l'effettuazione e la conformità dei monitoraggi prescritti.
 - c) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
 - d) contenere una relazione interpretativa dei risultati ottenuti, suddivisa per matrice.

La relazione deve altresì contenere i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- quantità e caratteristiche dei rifiuti smaltiti;
 - quantitativo dei materiali utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
 - volumetria residua disponibile;
 - bilancio idrico del percolato (produzione in m³/anno), da correlare con i dati e parametri meteorologici, nonché sistemi utilizzati e quantitativi inviati annualmente (in m³) a trattamento/smaltimento;
 - quantità di gas prodotto ed estratto (Nm³/anno) ed eventuale recupero di energia (KWh/anno);
 - risultati analitici dei monitoraggi delle matrici ambientali, delle emissioni e di tutte le verifiche prescritte dal D.Lgs. 36/03 e di quelle contenute nel presente provvedimento, corredati dalle necessarie interpretazioni e valutazioni dei risultati ottenuti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente allegato;
 - **verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" derivante dall'impianto ed eventuali criticità riscontrate.**
7. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

Allegato 2 – Pag. 2

I punti di emissione, scarico e di monitoraggio indicati nel Piano sono riferiti alla Tavola n. 14 ter agosto 2015 "Planimetria punti di emissione, monitoraggi e presidi ambientali" contenuta nel piano di monitoraggio e controllo aggiornamento aprile 2017.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA E DI ATTIGUA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN VILLAFALLETTO - LOC. FORMIELLE, CASCINA DELLE FORMICHE, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA ECODECO Srl, per conto del CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE DI SALUZZO, A SERVIZIO DEL BACINO N. 11 "SALUZZESE-SAVIGLIANESE-FOSSANESE".

(invariato rispetto al provvedimento n. 1820/2017)

SUB-ALLEGATO 2A: VALORI DI QUALITÀ, LIVELLI DI GUARDIA E PIANI D'INTERVENTO (PER MATRICE AMBIENTALE)

(invariato rispetto al provvedimento n. 1820/2017)

SUB-ALLEGATO 2B: DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (aggiornato)

Tabella n. 5

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
1 - ACQUE SOTTERRANEE					
Misure livelli di falda	Pz1, Pz2*, Pz3*, Pz4*, Pz5*, Pz6, Pz7, Pz8, Pz9, Pz10, Pz11, Pz12*, Pz16	12	mensile	Quota falda riferita da t.p.	Fino alla realizzazione dei nuovi piezometri i punti di monitoraggio restano quelli della rete esistente, identificati con le sigle Pz1, Pz4, Pz5, Pz6, Pz7, Pz8, Pz9, Pz10, Pz11, Pz12, Pz13, Pz16 e Pz17
Analisi acque di falda - Campagna base	Pz2*, Pz3*, Pz4*, Pz5*, Pz10, Pz6, Pz8	3	trimestrale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità (Kubel), cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, solventi aromatici.	Fino alla realizzazione dei nuovi piezometri i punti di monitoraggio restano quelli della rete esistente, identificati con le sigle Pz1, Pz4, Pz6, Pz8, Pz10, Pz16, Pz17
Analisi acque di falda- Campagna completa	Pz1, Pz2*, Pz3*, Pz4*, Pz5*, Pz6, Pz7, Pz8, Pz9, Pz10, Pz11, Pz12*, Pz16	1	annuale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità (Kubel), cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, solventi aromatici, BOD5, TOC, calcio, sodio, potassio, fluoruri, IPA, magnesio, cianuri, fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, boro.	Fino alla realizzazione dei nuovi piezometri i punti di monitoraggio restano quelli della rete esistente, identificati con le sigle Pz1, Pz4, Pz5, Pz6, Pz7, Pz8, Pz9, Pz10, Pz11, Pz12, Pz13, Pz16 e Pz17
Analisi acque di falda - Sonde Multiparametriche	Pz16, Pz5*		Continuo	pH, conducibilità, potenziale redox	Rilevazione giornaliera con registrazione del dato (automatico o manuale). Restituzione tramite tabella o grafico Fino alla realizzazione del nuovo Pz5 i punti di monitoraggio restano quelli della rete esistente, identificati con le sigle Pz16 e Pz17

Allegato 2 – Pag. 4

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
2 - ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO					
Acque di ruscellamento	1	3	trimestrale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità (Kubel), cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, solventi aromatici.	Prima dell'attivazione dell'ampliamento il punto di prelievo deve essere individuato nel fosso di raccolta perimetrale della discarica, in prossimità del PZ6). Ad ampliamento avvenuto il punto di rilievo è individuato in prossimità del PZ 4
Acque di ruscellamento	1	1	annuale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità (Kubel), cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, solventi aromatici, BOD5, TOC, calcio, sodio, potassio, fluoruri, IPA, magnesio, cianuri, fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, boro.	
2 - ACQUE SUPERFICIALI					
Analisi acque superficiali Torrente Maira - Campagna base	T1, T2	3	trimestrale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità (Kubel), cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, solventi aromatici.	
Analisi acque superficiali Torrente Maira - Campagna completa	T1, T2	1	annuale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità (Kubel), cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, solventi aromatici, BOD5, TOC, calcio, sodio, potassio, fluoruri, IPA, magnesio, cianuri, fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, boro.	

Allegato 2 – Pag. 5

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
3 – PERCOLATO					
Battente percolato	8 pozzi di controllo	12	mensile	Battente percolato espresso in metri dalla quota superiore dello strato di drenaggio in ghiaia di fondo vasca	
Volume di percolato	8	12	mensile	Volume prodotto da impianto di trattamento, volume prodotto da discarica (lotti 1, 2, 3, 4 e 5), volume prodotto da discarica (lotti 6, 7, 8 e 9), volume prodotto da prima pioggia, volume in giacenza in serbatoio 1, volume giacenza serbatoio 2, volume inviato a smaltimento, volume ricircolato nel bioreattore	
Analisi Percolato - Campagna base	P1, P2	3	trimestrale	pH, conducibilità elettrica specifica, COD, BOD5, cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, composti organoalogenati, fenoli, solventi aromatici.	
Analisi percolato Campagna completa	P1, P2	1	annuale	pH, conducibilità elettrica specifica, COD, BOD5, cloruri, solfati, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, composti organoalogenati, fenoli, solventi aromatici, fluoruri, IPA, cianuri, azoto nitroso, azoto nitrico, pesticidi fosforati e totali, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, boro.	
4 - EMISSIONI DA IMPIANTO DI TRATTAMENTO					
Misura inquinati dal punto di emissione	E1+E2		biennale	Polveri totali, S.O.T., H2S, NH3	
Misura inquinati dal punto di emissione	E3		biennale	Polveri totali	
Monitoraggio aria in ingresso al substrato biofiltro	-		continuo	Umidità, Temperatura	Trimestralmente i dati del sistema vengono scaricati e conservati (grafico e tabella) viene registrato un dato al giorno

Allegato 2 – Pag. 6

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
5 - EMISSIONI DA DISCARICA					
Monitoraggio biogas	Collettore adduzione biogas a motori		continuo	CH ₄ , CO ₂ , O ₂	CH ₄ e CO ₂ elaborati mensilmente (grafico e tabella) . Registrazione giornaliera manuale dell'ossigeno ed elaborazione mensile (grafico o tabella) viene registrato un dato al giorno
Composizione chimica biogas	Collettore adduzione biogas a motori	1	annuale	CO ₂ , N ₂ , NH ₃ , HF, CH ₄ , H ₂ S, p.c.i., HCl, Polveri, Umidità	
Depressione applicata nel collettore di adduzione del biogas ai motori e/o alla torcia	Collettore adduzione biogas a motori		continuo	Pressione (mbar)	Registrazione giornaliera manuale della pressione ed elaborazione mensile (grafico o tabella)
Volume biogas inviato alla torcia o ai motori	2	12	mensile	Metri cubi inviati ai motori e metri cubi inviati alla torcia	
Presenza biogas nei piezometri di controllo perimetrali alla fossa scarti	MB1, MB2, MB3*, MB4*, MB5*	4	trimestrale	CH ₄ , CO ₂	Fino alla realizzazione dei nuovi piezometri i punti di monitoraggio restano quelli della rete esistente, identificati con le sigle MB1, MB2, MB3, MB4
6 - EMISSIONI DA MOTORI					
Misura inquinanti dal punto di emissione	E7	1	annuale	polveri, ossidi di azoto, CO, COT, HCl, HF	
7 - QUALITÀ DELL' ARIA					
Analisi qualità dell'aria	A1, A2	12	mensile	NH ₃ , Mercaptani, H ₂ S, CH ₄ , idrocarburi non metanici, polveri totali, PM10	
8 - DATI METEO					
Acquisizione ed elaborazione dati della stazione meteo discarica/impianto	1	12	Acquisizione oraria ed elaborazione e tramite grafico/tabella	Precipitazioni, temperatura, direzione e velocità del vento, evaporazione, umidità atmosferica	Rilevazione in continuo con elaborazione dei dati orari tramite grafico mensile o tabella formato file
9 - MORFOLOGIA (TOPOGRAFIA)					
Rilievi topografici	1	2	semestrale	Volumetria occupata dai rifiuti Volumetria residua disponibile	

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
10 - BILANCIO DI MATERIA					
Quantità rifiuti ingresso e uscita dall'impianto di trattamento suddivisi per tipologia	1	1	annuale	Tonnellate anno	
Quantità rifiuti smaltiti in discarica suddivisi per tipologia	1	1	annuale	Tonnellate anno	
Quantità materiale infrastrato/copertura rifiuti	1	1	annuale	Tonnellate e metri cubi	
11 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO					
Rifiuti solidi urbani a valle raccolta differenziata destinati alla bioessiccazione	1	4	stagionale	Analisi merceologica	
Rifiuti speciali non pericolosi destinati alla produzione di combustibile solido secondario	Vedi nota	1	Vedi nota	Umidità, cloro, potere calorifico Arsenico, Mercurio, Cadmio, Tallio, Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo, Antimonio, Vanadio	Assoggettato a quanto previsto nella Procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità – dicembre 2018 Trimestrale nel primo anno di conferimento e successivamente annuale per ogni produttore (per ogni eventuale nuovo produttore sarà inteso il primo anno a decorrere dal primo conferimento).
	Vedi nota	1	Annuale	Analisi merceologica	Assoggettato a quanto previsto nella Procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità – dicembre 2018
Frazione secco leggera (FSL) derivante dal processo di bioessiccazione dell'impianto e sottoposta alla fase di raffinazione	Vedi nota	1	annuale	Analisi merceologica, potere calorifico, Umidità, Cloro Arsenico, Mercurio, Cadmio, Tallio, Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo, Antimonio, Vanadio	Assoggettato a quanto previsto nella Procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità – dicembre 2018

Allegato 2 – Pag. 8

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
12 - CARATTERIZZAZIONE COMBUSTIBILE DA RIFIUTI					
Combustibile solido secondario			lotto	Umidità totale, PCI, Cloro totale, Arsenico, Mercurio, Cadmio, Tallo, Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo, Antimonio, Vanadio	Assoggettato a quanto previsto nella Procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità – dicembre 2018
			annuale	Ceneri, Zolfo, IPA, PCB totali, PCDD e PCDF	
13 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO DISCARICA					
Rifiuti solidi urbani a valle raccolta differenziata che usufruiscono di deroga al trattamento	1	2	semestrale	Analisi merceologica	
19.12.12 – sottovaglio + bioessicato non sottoposto a raffinazione + scarti raffinazione separatore aerulico	1	4	trimestrale	Indice di respirazione	Calcolato come media annua di almeno quattro campioni e con tolleranza, su singolo campione, non superiore al 20%.
19.05.01 parte dei rifiuti urbani non compostata e simili					

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
19.05.03 compost fuori specifica					
19.12.12 – sottovaglio + bioessicato non sottoposto a raffinazione + scarti raffinazione separatore aeraulico	1	1	annuale	Sostanza secca PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) n. 850/2004, test di cessione previsto dal D.M. 27.09.2010 e smi	Determinazioni effettuate su un campione medio delle tre frazioni di scarto
19.08.02 – rifiuti dall'eliminazione della sabbia	1	1	annuale	Sostanza secca, sostanza organica, TOC, azoto totale, pH, test di cessione previsto dal D.M. 27.09.2010 e smi	
17.05.04 – terre e rocce da scavo	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	TOC, pH, PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) n. 850/2004, test di cessione previsto dal D.M. 27.09.2010 e smi	Per lotto omogeneo di provenienza è da intendersi ogni singolo conferitore. In caso di terre e rocce provenienti da siti contaminati il lotto omogeneo di provenienza dovrà coincidere con ogni sito di provenienza.
13 - ULTERIORI CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI/MATERIALI IMPIEGATI COME COPERTURA E INFRASTRATO					
17.05.04 – terre e rocce da scavo	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	Scheletro, calcare totale, calcare attivo	Per lotto omogeneo di provenienza è da intendersi ogni singolo conferitore di terre e rocce da scavo, siano esse classificate come rifiuti che gestite nell'ambito dell'art. 186. In caso di terre e rocce gestite come rifiuti provenienti da siti contaminati il lotto omogeneo di provenienza dovrà coincidere con ogni sito di provenienza.
Terre e rocce da scavo in condizione di esclusione dalla normativa rifiuti ai dell'art. 186 del D.L.vo 152/2006	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale		
Materiali da recupero rifiuti inerti	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	Allegato C5, Circolare del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	
Terre e rocce da scavo in condizione di esclusione dalla normativa rifiuti ai dell'art. 186 del D.L.vo 152/2006	Lotti omogenei di provenienza	1	annuale	Tabella 4.1, Allegato 4 DM 10.08.2012 n. 161	
14 - USO DELL'ENERGIA					
Consumo di energia elettrica da rete	Contatore	4	Trimestrale	MWh	

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue per punto	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
Consumo di energia elettrica per bioessiccazione	Contatore	4	Trimestrale	MWh	
Consumo di energia elettrica per raffinazione	Contatore	4	Trimestrale	MWh	
Consumo di combustibile per riscaldamento	1	4	Trimestrale	Metri cubi	Attualmente non si utilizza combustibile per il riscaldamento.
Consumo combustibile per autotrazione	1	4	Trimestrale	Metri cubi	
Energia elettrica prodotta dal recupero biogas	1	4	Trimestrale	MWh	
15 - UTILIZZO DELL'ACQUA					
Acqua utilizzata	Contatori	4	Trimestrale	Metri cubi attinti da pozzo Metri cubi attinti da acquedotto	
16 - EMISSIONI SONORE					
Livello di emissione	presso i punti ritenuti idonei e già considerati nelle pregresse valutazioni, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	prima della presentazione dell'istanza di rinnovo AIA	dB(A)	da trasmettere con la domanda di rinnovo AIA	
Livello di immissione					

Nota 1: la campagna completa ricomprende altresì l'ultima trimestrale

Nota 2: Tutti i dati relativi ai monitoraggi prescritti dalla presente tabella devono essere trasmessi unitamente alla relazione di cui al punto 5, allegato tecnico 2 della presente:

- per i campioni analizzati e le misure effettuate sotto forma di certificati analitici
- per gli altri monitoraggi sotto forma di certificazione attestanti l'effettuazione e la conformità.

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (aggiornato)

Le frequenze dei controlli, ai sensi dell' art. 29 decies comma 11- ter del D.Lgs.152/06 e smi sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n°44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO		FREQUENZA
		ANTE AMPLIAMENTO	POST AMPLIAMENTO	
GAS DI DISCARICA	METANO	MB1, MB2, MB3, MB4	MB1, MB2, MB3, MB4, MB5	1 volta all'anno
ACQUE SOTTERRANEE	<ul style="list-style-type: none"> - pH, - conducibilità elettrica specifica, - BOD₅ - calcio, sodio, potassio, magnesio - cloruri, fluoruri, solfati, nitrati - ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, alluminio - boro - azoto nitroso - ione ammonio - fenoli - solventi clorurati - composti organo alogenati - solventi organici aromatici - solventi organici azotati - pesticidi - IPA - cianuri - ossidabilità - fosforo totale - torbidità 	Pz1, Pz4, Pz6, Pz10, Pz16, Pz17	Pz2, Pz4, Pz5, Pz6, Pz8, Pz10, Pz12, Pz16	1 volta all'anno

Allegato 2 – Pag. 12

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO		FREQUENZA
		ANTE AMPLIAMENTO	POST AMPLIAMENTO	
PERCOLATO	<ul style="list-style-type: none"> - COD - BOD₅ - cloruri, solfati, fluoruri - ferro, manganese, arsenico, alluminio, rame, cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, zinco - boro - azoto ammoniacale - azoto nitrico - azoto nitroso - azoto totale - fosforo totale - solventi clorurati - solventi organici aromatici 	VASCA DI RACCOLTA PERCOLATO P1	VASCHE DI RACCOLTA PERCOLATO P1 E P2	1 volta all'anno
PERCOLATO	- battente statico	4 pozzi di controllo	8 pozzi di controllo	1 volta all'anno
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C.O.T. NH ₃	(E1 + E2)	(E1 + E2)	2 volte durante la vigenza dell'AIA
	POLVERI, HCl, C.O.T., HF, NO _x , CO	E7	E7	2 volte durante la vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	-	2 volte durante la vigenza dell'AIA